

STATUTO

**CLUB IPPICO SPORTIVO
DIL.CO DEI DUE MARI -
SOCIETA'
COOPERATIVASOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: REGGIO CALABRIA RC VIA
GIROLAMO ARCOVITO 52
Numero REA: RC - 194062
Codice fiscale: 02839600802
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-10-2014 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" All'atto n. 17666 di Raccolta	
	STATUTO della	
	"CLUB IPPICO SPORTIVO DILETTANTISTICO DEI DUE MARI SO-	
	CIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1 - E' costituita con sede nel Comune di Reggio Calabria la So-	
	cietà Cooperativa Sociale a mutualità prevalente, denominata "CLUB IP-	
	PICO SPORTIVO DILETTANTISTICO DEI DUE MARI SOCIETA'	
	COOPERATIVA SOCIALE".	
	La Cooperativa potrà istituire, su delibera dell'Assemblea dei soci, uffici	
	amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede se-	
	condaria né succursale anche altrove. Il trasferimento di sede nell'ambito	
	dello stesso Comune è deciso dai soci.	
	La cooperativa sarà iscritta a cura dell'Organo amministrativo nell'apposito	
	albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile.	
	ART. 2 - La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà	
	essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'Assemblea	
	dei soci.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	ART. 3 – La cooperativa sociale opera senza finalità lucrative e persegue	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integra-	
	zione sociale attraverso: la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi	
	(art. 1 legge 381/91, lettera a) e lo svolgimento di attività mirate all'inse-	

3 di 41

	- attività educative, formative, di supporto e recupero scolastico ed extra-	
	scolastico per i minori e adulti destinatari dello scopo sociale, in partico-	
	lare degli zingari;	
	- attività di servizio quali la gestione di spazi socio-educativi e di ogni altro	
	supporto logistico, quali mense, trasporti per l' integrazione dei soggetti	
	destinatari dello scopo sociale;	
	- attività di ippoterapia e onoterapia nel campo della rieducazione e del-	
	l'assistenza sociale, onde alleviare i problemi dipendenti dalle menomazio-	
	ni fisiche, mentali o sensoriali;	
	- nel campo della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente pro-	
	mozione di attività ludico sportive, anche mediante l'allestimento di scuo-	
	le e corsi di formazione;	
	- promuovere ricerche mediche ed istituire borse di lavoro;	
	- organizzare la riabilitazione equestre e attività di musico-terapia in Italia,	
	promuovere la pratica equestre a scopo ricreativo ed integrativo su tutto il	
	territorio nazionale, specializzare gli operatori nella riabilitazione;	
	- far conoscere l'ippoterapia e l'onoterapia in Italia con la divulgazione	
	della sua rivista specializzata;	
	- compiere tutte le operazioni inerenti alla promozione della terapia per	
	mezzo del cavallo "ippoterapia" quale intervento terapeutico multidiscipli-	
	nare aperto grazie ad una fattiva collaborazione tra operatori specializzati	
	e l'intero ambiente-famiglia, scuola-tempo libero in cui il portatore di han-	
	dicap vive;	
	- specializzare l'attività di scuderia, praticando anche discipline che preve-	
	dono l'esecuzione di esercizi ginnici a cavallo ed a terra;	

- riabilitazione motoria e psicologica con psicoterapia individuale, di gruppo, musico-terapia e riabilitazione equestre, prendendo in particolare considerazione la sfera dell'affettività e della emotività e facendo emergere in ogni assistito la capacità relazionale e un contatto significativo con il cavallo;

- creazione, gestione di fattorie didattiche e laboratori educativi.

Relativamente alla lettera b) della legge 381/91 si promuoveranno:

- attività di ricerca, organizzazione convegni, seminari di studio, spettacoli etc. , attività di stampa e di documentazione;

- attività di animazione e iniziative ricreative, culturali, sportive, gestione di parchi giochi e ludoteche;

- pratica e propaganda dell'attività sportiva equestre e, a tal fine, può partecipare a gare, tornei, campionati; può inoltre, sotto l'egida e con l'autorizzazione della federazione italiana sport equestri (fise) indire manifestazioni e gare, istituire corsi interni di formazione e addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dello sport equestre; svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica dello sport equestre;

- gestire, per conto proprio e di terzi, sia in Italia che all'estero impianti sportivi, circoli equestri, agriturismi nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti, allevamenti di cavalli, organizzare corsi relativi alla preparazione all'attività sportiva, allestire manifestazioni in genere;

- favorire la conservazione e la tutela dell'ambiente, valorizzare i prodotti tipici e naturali, tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale, favorire i rapporti tra la città e la campagna;

	- corsi di formazione;	
	- corsi di lingua a tutti i livelli.	
	Nel settore di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizio si svolgerà attività di:	
	- pulizia e manutenzione di immobili di ogni tipo, compresi uffici, fabbriche, scuole, enti, pubblici, negozi, studi, case di cura, impianti sportivi, abitazioni private;	
	- gestione, manutenzione, pulizia e custodia di parcheggi per auto, giardini, maneggi, prati e aree verdi di pubblica utilità;	
	- pulizia, gestione e manutenzione di percorsi sentieristici;	
	- cura di biblioteche pubbliche con catalogazione e custodia dei volumi e delle stesse;	
	- servizi di preparazione, somministrazione di bevande e alimenti, compresa la consegna domiciliare;	
	- servizi di custodia e di trasporto dei beni culturali ed ambientali, nonché la pulizia degli stessi e la loro gestione, anche di musei e ritrovi culturali in genere.	
	- servizio di trasporto di persone, animali e cose;	
	- servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti;	
	- attività agricole ed artigianali;	
	- allevamento di animali;	
	- l'esecuzione di lavori edili per la costruzione di edifici per civili abitazioni, edifici ed impianti industriali in genere, strade, ponti, dighe, gallerie, acquedotti, fognature, gasdotti e metanodotti, opere marittime e fluviali, opere di sistemazione idraulica in genere, armamenti ferroviari, lavori di	

	movimento terra, lavori inerenti la sistemazione di aree di verde pubblico	
	e privato, lavori di tinteggiatura e verniciatura di ogni tipo di edificio, co-	
	struzione di porti ed aeroporti, demolizione e manutenzione di stabili, o-	
	pere di restauro e di riattazione di edifici anche monumentali e di interesse	
	storico artistico, costruzione di edifici scolastici, impianti sportivi, impianti	
	con finalità turistica, alberghiera, ristorativa, assistenziale e commerciale,	
	strutture agricole e zootecniche, esecuzione di opere di edilizia in genere;	
	- lavori per l'installazione di impianti elettrici, idraulici, di riscaldamento e di	
	condizionamento;	
	- facchinaggio manuale e/o con l'ausilio di mezzi meccanici comprese atti-	
	vità preeliminari, complementari ed accessorie;	
	- la gestione di locali di ristorazione e agriturismi nel rispetto delle	
	prescrizioni normative vigenti;	
	- la gestione, sia diretta che indiretta, di strutture turistiche di ristorazio-	
	ne, di mense scolastiche, bar, impianti turistici, di parchi pubblici;	
	- esercizio di bar; trasformazione, lavorazione, confezionamento per	
	la produzione di preparazioni alimentari a base di pasta, carne, vegetali e	
	prodotti ittici per il catering e la distribuzione automatica;	
	- gestione di aziende faunistiche venatorie e maneggi;	
	- gestione di attività ricettive, ricreative e sportive e strutture alberghiere e	
	di ristoro;	
	- servizi alberghieri, camping, villaggi turistici e simili;	
	- stazioni, lidi balneari e colonie estive;	
	- gestione di aree pubbliche sia al chiuso che all'aperto;	
	- organizzazione e realizzazione di spettacoli culturali, folcloristici e fiere ;	

	- catering;	
	- gestione di mense pubbliche e private;	
	- commercio all'ingrosso e al dettaglio, anche mediante affiliazione in fran-	
	chising, di prodotti alimentari e non;	
	- vendita all'ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari;	
	- produzione, commercializzazione e distribuzione di prodotti agroalimen-	
	tari, caseari, da forno e dolciari, di prodotti artigianali e alimentari made in	
	Calabria;	
	- servizi di comunicazione, divulgazione e pubblicizzazione di attività pro-	
	prie e di terzi;	
	- creazione e diffusione di marchi propri;	
	- servizi di franchising di marchi nazionali, internazionali e propri;	
	- attività di tree climbing, arrampicata, costruzioni di rifugi sugli alberi,	
	parchi giochi e parchi avventura,arboricoltura;	
	- attività di arrampicata e percorsi su teleferiche, percorsi su cor-	
	de,ecc, costruzioni e gestione pareti da arrampicata;	
	- l'organizzazione professionale di kermesse artistiche attraverso il	
	teatro, la musica, il cinema e l'arte; l'organizzazione e la realizzazione di	
	cartelloni artistici, eventi da proporre ad un pubblico senza limitazioni al-	
	cune, da realizzarsi sia all'aperto (anfiteatri, spazi ricavati e riqualificati, si-	
	ti di valenza architettonica artistica e culturale) che al coperto (teatri, sale	
	cinematografiche, spazi da adeguare);	
	- gestione di centri visita, avvenimenti museali,mostre fotografiche,	
	proiezione di film e documentari, sale letture ai fini culturali, turistici e ri-	
	cettivi del patrimonio edilizio tradizionale, piccole strutture ricettive, mani-	

	festazioni enogastronomiche, sagre e degustazioni di prodotti tipici locali.	
	- manifestazioni di ogni sport all'aperto, tipo ultraleggeri, aquiloni tiro	
	con l'arco, mountabike, quad, eccetera;	
	- birdwatching, realizzazione di orti,frutteti, uliveti e fattorie didattiche,	
	apiculture, e allevamenti vari;	
	- individuazione di percorsi naturalistici, storico turistici per trekking,	
	trekking a cavallo, somegiatto ed escursioni in carrozza;	
	- realizzazione, manutenzione e gestione di sentieri, tratturi, strade	
	carrozzabili, ippovie, aree di sosta, aree attrezzate,aree pic-nic;.	
	- realizzazione di strutture amovibili per la creazione di percorsi-gioco ed	
	attività pratico-ricreative rivolte al mondo dell'infanzia, ai bambini della	
	scuola primaria e agli alunni della scuola media attraverso l'esecuzione di	
	percorsi didattici, fattorie didattiche e biologiche, parchi giochi ed aree	
	gonfiabili;	
	- realizzazione di congressi, spettacoli e manifestazioni in genere e dei ser-	
	vizi ad essi correlati, seminari, laboratori ed attività di ricerca, realizzazio-	
	ne di corsi di formazione professionale;	
	- accademia culinaria, lezioni di cucina, corsi conoscitivi dell'enologia, viag-	
	gi enogastronomici tra i prodotti tipici locali, dimostrazioni a livello interna-	
	zionale di cucina tipica delle varie regioni,corsi su alimentazio-	
	ne-salute-ambiente ,cucina naturale, organizzazioni ed eventi e fiere del	
	turismo enogastronomico ,proiezioni video, audio e telematiche di lezioni	
	enogastronomiche;	
	- attuare servizi sia all'aperto che al chiuso, attraverso la realizzazione di	
	strutture in possesso delle necessarie assicurazioni, per lo svolgimento	

		delle attività culturali e ricreative e di tempo libero in genere, quali ludoteche, pinacoteche, caffè letterari, centri multimediali, biblioteche virtuali e non, centri di aggregazione e di attività ludiche in genere, attività di ristorazione esterna, eventi artistici e musicali, fiere;
		- promuovere corsi per chi intende avvicinarsi al mondo dell'archeologia, delle tradizioni popolari, della promozione turistica del territorio, workshop ed approfondimenti sui mestieri tradizionali ormai in disuso, con l'intento di recuperare il "know-how" artigianale locale;- Attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico-pratici per ragazzi, giovani, educatori, insegnanti, impiegati e operatori sociali nel settore del turismo e della cultura;
		- Svolgere attività di accompagnamento guidato e assistenza turistico-naturalistica, servizi ed attività connesse alla valorizzazione, promozione e gestione del patrimonio culturale e artistico, nonché promuovere e valorizzare le attività artigianali e i prodotti tipici, miranti anche alle esigenze conoscitive di scolaresche, giovani ed anziani;
		- acquistare, ristrutturare, ottenere in concessione e gestire immobili, sia da privati che da Enti Pubblici; acquistare mezzi di trasporto, materiali ed attrezzature necessarie all'attività dell'associazione e compiere in genere, senza limitazione alcuna, tutte le operazioni di carattere immobiliare, mobiliare, economico e finanziarie che l'Associazione riterrà utile per il conseguimento degli scopi. Creare e gestire circoli musicali e artistici, circoli culturali e sportivi in genere, col fine di intrattenimento anche enogastronomico e di ritrovo.
		Per realizzare gli scopi sopra indicati, l'associazione si propone, fra l'altro, di organizzare iniziative di carattere culturale e teatrale, realizzando:

	lettura di testi, poesie e opere teatrali e la loro rappresentazione;	
	visite guidate a musei, edifici e luoghi della città;	
	laboratori e corsi di creatività, quali, ma non solo, di arte, fotografia, scrit-	
	tura, teatrali e di danza;	
	eventi musicali dal vivo;	
	- assegnazione di premi realizzati ed ideati dalla cooperativa a quelle per-	
	sone che si distinguano per particolari meriti.	
	La società nella pratica dell'attività equestre, come per i cavalieri, valoriz-	
	za, tutela e regola l'apporto del cavallo e dei suoi proprietari così	
	come previsto dallo statuto e dai regolamenti della FISE, in quanto parte	
	attiva per la pratica dello sport equestre.	
	La società procederà alla propria affiliazione alla FISE; con l'affiliazione la	
	società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle di-	
	rettive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie della FISE e si impegna	
	ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti	
	della FISE stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che	
	le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere	
	tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.	
	La società per effetto dell'affiliazione alla federazione riconosce i tesserati	
	che fanno parte della FISE che sono rappresentati da cavalieri patentati	
	autorizzati a montare, dirigenti sociali e soci di società affiliate e aggrega-	
	te; ufficiali di gara e segretari di concorso; dirigenti federali; tecnici, istrut-	
	tori federali e tecnici di disciplina iscritti negli elenchi federali; soci bene-	
	meriti; proprietari e/o colori che hanno la disponibilità dei cavalli che par-	
	tecipano a manifestazioni riconosciute; direttori di campo e costruttori di	

	percorso; soci sostenitori.	
	La società con l'affiliazione alla FISE deve garantire ai tesserati della federazione quanto loro necessario per l'esercizio dello sport equestre con le stesse modalità previste per i propri soci; i proprietari dei cavalli iscritti nei ruoli della FISE, purchè tesserati con la federazione, potranno partecipare a tutte le attività sociali, comprese quelle relative alla formazione e promozione dello sport equestre.	
	La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, e finanziaria, necessarie e utili per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali. a tale scopo può richiedere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale, comprese l'u.e., banche private e d'affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare quant'altro al fine di raggiungere gli scopi prefissati.	
	La cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione ad enti ed organismi economici o finanziari, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le attività previdenziali, assistenziali e mutualistiche.	
	La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico a norma dell'articolo 2545-septies c.c.	
	La cooperativa potrà promuovere anche l'autofinanziamento della società cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.	

	La cooperativa potrà infine emettere strumenti finanziari privi di diritti di	
	amministrazione da offrire ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo	
	2526 c.c.	
	La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività direttamente o indiretta-	
	mente finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra	
	attività connessa agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti, le	
	transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobi-	
	liare, mobiliare, e finanziaria, necessarie e utili per la realizzazione degli	
	scopi e delle attività sociali. A tale scopo può richiedere contributi e finan-	
	ziamenti a ogni livello istituzionale, comprese l'U.E., banche private e d'af-	
	fari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e	
	aderire a consorzi e fare quant'altro al fine di raggiungere gli scopi prefis-	
	sati.	
	La cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione ad enti ed organismi econo-	
	mici o finanziari, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperati-	
	vo e a coordinare le attività previdenziali, assistenziali e mutualistiche.	
	La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico	
	a norma dell'articolo 2545-septies c.c.	
	La cooperativa potrà promuovere anche l'autofinanziamento della società	
	cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, rac-	
	cogliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'og-	
	getto sociale.	
	La cooperativa potrà infine emettere strumenti finanziari privi di diritti di	
	amministrazione da offrire ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo	

	2526 c.c.	
	La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale	
	o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché com-	
	piere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari, immobiliari,	
	creditizie, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.	
	La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in società di-	
	verse dalle cooperative o imprese di qualunque natura aventi oggetto ana-	
	logo, affine o connesso al proprio, rilasciare fideiussioni e altre garanzie in	
	genere, anche reali.	
	La società potrà svolgere per le società partecipate e consorziate servizi	
	tecnici-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marke-	
	ting e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, effettua-	
	re versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri	
	aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle	
	somme versate, e/o a copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto	
	della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia.	
	Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme	
	che né disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria	
	debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e,	
	specie: della legge 23 novembre 1939 n. 1966, sulla disciplina delle so-	
	cietà fiduciarie e di revisione; della legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di	
	circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio, del-	
	la legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema di imprese editoriali; della legge 23	
	marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni di investimento mobiliare; della	
	legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del	

15 di 41

ci volontari, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla legge n. 381/91, e persone giuridiche nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 11 della stessa Legge. Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro soci in base all'appartenenza a una delle sopradescritte categorie.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi di lavoro a eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. A essi può essere soltanto corrisposto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dall'organo amministrativo. Le loro prestazioni non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione delle norme di cui sopra e ai suddetti rimborsi. Nella gestione dei servizi da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle norme vigenti.

La Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari senza diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione solo ad investitori qualificati, ai sensi dell'art. 2526 del Codice Civile.

ART. 6 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) precisazione della effettiva attività di lavoro;
- c) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere, il cui complessivo ammontare, al valore nominale, non dovrà superare il limite massimo fis-

	sato dall' art. 2525 del cod. civ.;	
	d) versamento dell'eventuale sovrapprezzo;	
	e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.	
	Se il richiedente è un Ente, la domanda deve essere corredata da copia	
	della deliberazione dell'organo competente, dell'atto costitutivo e dello	
	Statuto nonché dall'indicazione della persona delegata alla rappresentan-	
	za.	
	L'organo amministrativo accertata l'esistenza dai requisiti di cui all'articolo	
	cinque e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'-articolo otto,	
	delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e	
	sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso	
	siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 7.	
	Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che	
	siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.	
	La domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione potrà essere	
	nuovamente deliberata.	
	In caso di reiezione della domanda di ammissione, l'Organo amministrati-	
	vo deve motivare il rifiuto di ammissione e annualmente riferire nella rela-	
	zione al bilancio i criteri usati nella deliberazione di ammissione dei nuovi	
	soci. Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro 60	
	giorni dalla comunicazione della reiezione. La decisione dell'assemblea in	
	seguito al ricorso è inappellabile.	
	ART. 7 - Tutti i soci dovranno versare il sovrapprezzo, (di cui al successivo	
	punto d), se e nella misura stabilita dall' assemblea dei soci e sottoscrive-	

re le quote di cui al precedente articolo 6.

Di conseguenza sono obbligati:

a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 20;

b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;

c) a prestare, il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;

d) al versamento del sovrapprezzo determinato dall' assemblea dei soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2528 Codice Civile.

ART. 8 - E' fatto divieto ai soci, tranne a quelli che rivestano funzioni amministrative, di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a società, che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplichino attività concorrente.

E' altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza con la cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio.

L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale o al loro inserimento nell'impresa.

Nel primo caso, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel secondo caso, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Il provvedimento di ammissione dell'Organo amministrativo in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il rimborso anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei rimborsi nella forma di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto al voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci. Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore della Cooperativa. I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'art. 2545 -bis del cod. civ.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale .

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal provvedimento di ammissione e dal regolamento, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. Il tal caso l'Organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato secondo le modalità previste dal presente Statuto.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'Organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale.

TITOLO IV

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

Art. 9 - La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia. Per i soci lavoratori si perde automaticamente anche quando viene meno il rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni, ecc.

Art. 10 - I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, nonché ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione, o in caso di inabilitazione al lavoro o di trasferimento. Spetta all'organo amministrativo

	constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente	
	Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della	
	dichiarazione di recesso.	
	Ove non sussistano i presupposti per il recesso, l'Organo amministrativo	
	deve darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale compe-	
	tente per territorio.	
	Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del prov-	
	vedimento di accoglimento della domanda.	
	I rapporti mutualistici del socio receduto con la società, proseguono ed il	
	recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove	
	il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura,	
	ovvero dalla chiusura dell' esercizio successivo in caso contrario.	
	Art. 11 - La decadenza è pronunciata dall' organo amministrativo nei	
	con-fronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, dei soci in possesso dei	
	requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel ca-	
	so di sopravvenuta inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare ai la-	
	vori dell'impresa sociale.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'Assem-	
	blea ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano rag-giunto	
	il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta i-	
	nabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rap-	
	porto sociale.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio	
	ha effetto dalla ricezione della comunicazione al socio e dall'annotazione	

	nel libro dei soci.	
	Art. 12 - L'esclusione sarà deliberata dall' organo amministrativo nei	
	con-fronti del socio:	
	a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla leg-	
	ge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti o dal rapporto	
	mutualistico.	
	b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle	
	quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad al-	
	tro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte	
	dell'organo amministrativo;	
	c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste	
	dall'articolo 8.	
	L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione della	
	pre-stazione di lavoro di cui all'articolo 7 lettera c), e dei rapporti mutuali-	
	stici. Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale	
	competente per territorio entro 60 giorni dalla comunicazione.	
	L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel	
	libro dei soci.	
	In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'e-	
	saurimento del procedimento di opposizione.	
	Art. 13 - Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione deb-	
	bono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ri-	
	cevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.	
	Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso	
	presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.	

Art. 14 - I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità dei soci ove versato e non capitalizzato, e gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 22 del presente statuto e decurtare le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute e, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.

In ogni caso l'Organo amministrativo potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate con la corresponsione dei relativi interessi legali.

ART. 15 - In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versate si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con de-

cisione inappellabile.

ART. 16 - I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti articoli 14 e 15.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della società.

TITOLO V

TRATTAMENTO DEI SOCI

ART. 17 - Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio della parità di trattamento.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento aziendale, che non può essere deteriore rispetto alla legislazione del lavoro ed ai contratti collettivi di categoria in quanto applicabili.

Il regolamento di cui al comma precedente redatto dall'organo amministrativo è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze di legge.

ART. 18 - Il regolamento di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa.

Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio assente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di sospensione da lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto alla ammissione di nuovi soci con pari attitudini professionali; salvo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe.

Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori in quanto applicabile.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 19 - Il patrimonio della società è costituito:
dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale di Euro 100,00 (cento).

Nessun socio potrà possedere un numero di quote tali il cui complessivo

	valore superi i massimi stabiliti dalla legge;	
	b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di	
	cui all'art.22;	
	c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quo-	
	te non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei so-	
	ci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili	
	d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il po-	
	tenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito	
	a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investi-	
	menti;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere im-	
	piegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patri-	
	monio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sotto-	
	scritte.	
	Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.	
	Art. 20 - Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in	
	più soluzioni e più precisamente:	
	a) almeno il 25% all'atto della sottoscrizione;	
	b) il restante nei termini da stabilirsi dall' organo amministrativo e, in di-	
	fetto, in quattro rate mensili.	
	Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di	
	beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le	
	disposizioni in materia previste dal codice civile.	
	Art. 21 - Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a pe-	

gno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell' organo amministrativo ai sensi dell'art. 2530 del c.c. e con le modalità previste nel medesimo articolo.

In caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto. Il trasferimento è quindi soggetto alle seguenti regole e condizioni:

- il socio che intenda vendere le proprie quote nominative dovrà comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli altri soci, la propria volontà di alienare le proprie quote.

Ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione inviando, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio alienante la propria volontà in tal senso.

Durante la pendenza del termine l'offerta del socio alienante è irrevocabile. Qualora il corrispettivo richiesto dal socio cedente o comunque offertogli da un terzo apparisse superiore al reale ed effettivo valore delle quote, i soci che hanno esercitato la prelazione, entro il medesimo termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, avranno facoltà di ricorrere al Collegio Arbitrale, promovendone la costituzione con richiesta indirizzata al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società che provvederà a nominare tre arbitri che, riunitisi in collegio, funzioneranno con i criteri di cui all'art. 36 del presente statuto.

Il Collegio Arbitrale provvederà a determinare il corrispettivo dovuto per la cessione delle quote in rapporto al valore effettivo e reale della società e ne darà comunicazione a mezzo raccomandata R.R. al socio alienante e al

	socio o ai soci esercitanti il diritto di prelazione.	
	Le quote del socio alienante saranno acquistate da tutti i soci che avranno	
	esercitato il diritto di prelazione in parti uguali fra di essi.	
	Art. 22 - L'esercizio sociale va dall' 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla re-	
	dazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto	
	inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando	
	le norme legali nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale do-	
	vranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione so-	
	ciale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità	
	con il carattere cooperativo della società, nonché quant' altro richiesto dal-	
	la legge e dal presente statuto.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui	
	annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli	
	ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il	
	trattamento economico.	
	Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdi-	
	te.	
	Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati;	
	a) non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci	
	sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo	
	scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art.12 della legge 16 di-	
	cembre 1977, n.904;	
	b) il tre per cento alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione PROMOCOOP SPA. In	

29 di 41

perative di produzione e lavoro e alla costituzione dei consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici);

g) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c), d) e) e f) che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a) o a quello previsto dalla lettera g).

Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società. Tali pre-stazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni la società potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) in alternativa:

1) di distribuirli in denaro o in natura;

2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote possedute

3) di distribuirli mediante emissione di strumenti finanziari, la cui emissione, collocazione e funzionamento dovrà essere conforme al dettato legi-

slativo.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

Art. 23 - Sono organi della società:

a) l'assemblea dei soci;

b) L'Organo Amministrativo l'Organo Amministrativo (Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico);

c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 24 - La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento nonché da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 giorni prima dell' adunanza. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche con altri mezzi (telefax, E - mail) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.

In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa può curare che l'avviso di convocazione venga effettuata mediante altri mezzi di comunicazione quali: pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movimento cooperativo o di altri organi di informazione diffusi nella zona in cui ha sede la cooperativa.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si re-
puta validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i
soci con diritto di voto e presenti o consta che siano presenti o informati
l'Organo amministrativo e tutti i sindaci effettivi.

L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella
obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di
pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione
delle assemblee.

Art. 25 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea:

1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bi-
lancio preventivo;

2) procede alla nomina delle cariche sociali;

3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli ammini-
stratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci
o i gettoni di presenza per il triennio;

4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su pro-
posta dell'organo amministrativo;

5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati
alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dall'
Organo amministrativo.

Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, od ecce-
zionalmente e per speciali motivi, entro i centottanta giorni successivi alla
chiusura dell'esercizio sociale. I motivi del rinvio debbono essere perti-

nenti alla particolarità dell'attività della cooperativa e debbono essere dettagliatamente descritti e giustificati nella relazione integrativa.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'Organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.

In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dall'Organo amministrativo nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

Art. 26 - In prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

ART. 27 - Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della al-

	za-ta di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese.	
	ART. 28 - Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti	
	nel libro soci da almeno novanta giorni.	
	Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute Il	
	socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Ammi-	
	nistratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scrit-	
	ta; ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e con-	
	servate fra gli atti sociali.	
	Non hanno diritto di voto i portatori di strumenti finanziari emessi dalla so-	
	cietà se non nelle assemblee che deliberano sull'emissione di altri stru-	
	menti finanziari o sulla modifica dei diritti attribuiti agli strumenti in circola-	
	zione. Nei casi in cui non hanno diritto di voto, i portatori di strumenti fi-	
	nanziari formeranno una assemblea separata funzionante a norma dell'art.	
	2541 del Codice Civile.	
	Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni dieci quote posse-	
	dute, con un massimo di cinque voti. In nessun altro caso potranno esse-	
	re attribuiti voti plurimi.	
	Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli artt. 2538 e se-	
	guenti del Codice Civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle	
	S.r.l.	
	Art. 29 - L'assemblea, è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stes-	
	sa, o dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Ammini-	
	strazione.	
	L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.	

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente.

Il Verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 30 – La società è amministrata, alternativamente, secondo deliberazione dell'assemblea dei soci, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.

L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la maggioranza dei suoi membri deve essere scelta fra i soci cooperatori e gli altri membri possono essere anche non soci.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il presidente ed eventualmente il vice presidente, salvo che non vi abbia provveduto l'assemblea all'atto della nomina.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

ART. 31 - L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la

gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società. Ad esso sono attribuite tutte le facoltà necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, con esclusione soltanto di quelle attività tassativamente riservate dalla legge o dal presente statuto all'assemblea dei soci e salvi i limiti indicati in sede di nomina.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri o a uno o più dei suoi membri, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge e fermo restando quanto previsto dall'art. 2381 del codice civile.

Non possono essere delegate le attribuzioni degli amministratori indicate nell'art. 2381 del codice civile, nè i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

L'organo amministrativo può anche conferire procure e mandati per singoli atti o per categorie di atti.

ART. 32 Il Consiglio di Amministrazione è convocato, nella sede sociale o altrove purchè nell'ambito della Provincia in cui la società ha la sede legale, dal Presidente, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da un terzo dei consiglieri in carica.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, o di avviso da consegnarsi a mano non meno di tre giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo di telegramma, in modo che i consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi interverga la maggioranza degli amministratori in carica. La presenza alle riunioni del Consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

ART. 33 - L'Amministratore Unico e/o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale.

L'amministratore unico e/o il presidente del Consiglio di Amministrazione sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati, e ai procuratori e mandatarî speciali, se nominati.

IL COLLEGIO SINDACALE

ART. 34 - Il Collegio Sindacale, quando la legge lo impone come obbligatorio, o quando i soci delibereranno di averlo nonostante la non obbligatorietà, si comporrà di tre membri effettivi eletti dall'assemblea tra i revisori contabili. Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea due sindaci

supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'assemblea. La nomina dovrà avvenire rispettando il dettato legislativo.

I sindaci dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.

ART. 35 - Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della Cooperativa, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

In sede di assemblea ordinaria di bilancio l'Amministratore unico e il Collegio Sindacale devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 36 - L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell' art. 2545 duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

ART. 37 - In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci, e i dividendi eventualmente maturati deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione summenzionato; in difetto tale versamento andrà effettuato

al Ministero del lavoro (apposito capitolo del bilancio statale).

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 38 - Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatori del pubblico ministero) sorga tra i soci o tra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, ancorchè solo tra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso in quanto riguardante diritti disponibili, è assoggettata alla procedura di conciliazione di cui agli articoli 38 e seguenti del Decreto legislativo n. 5 del 2003. In caso di esito negativo della detta procedura, la controversia è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto. L'arbitro è nominato dal Presidente della C.C.I.A.A. nella cui circoscrizione la Società ha la sua sede legale, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. Ove il Presidente designato non provveda, la nomina sarà richiesta, entro dieci giorni dalla scadenza del suddetto termine, al Presidente del Tribunale del luogo in cui la Società ha la sede legale. La sede dell'arbitrato è stabilita nell'ambito della Provincia in cui ha sede la Società. Il lodo arbitrale è sempre impugnabile.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 39 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

40 di 41

41 di 41